

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. X  
N. 14

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei Deputati LA MALFA, MONTANTI e MELIS

Istituzione degli articoli 65-bis e 30-ter del Regolamento

*Presentata alla Presidenza il 15 febbraio 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le circostanze di questa fine di legislatura conferiscono un rilievo particolare alle critiche, certo non nuove, circa l'insufficienza degli attuali strumenti parlamentari a consentire alle Camere un tipo e un ritmo di lavoro corrispondenti alla sempre più dilatata necessità legislativa.

È chiaro che lo speciale problema della lentezza del lavoro legislativo deve essere affrontato, non solo sul piano di una coerente volontà politica ma anche con una pluralità di interventi, sia sul piano normativo sia sul piano di quelle intese fra gruppi che formano parte della nostra più viva realtà parlamentare. Un punto però, in particolare, si impone all'immediata considerazione nostra, giacché solo con effetti troppo ritardati potrebbe essere affrontato dalla nuova Camera. Esso concerne la sorte di tutto quell'ingente lavoro legislativo che, condotto spesso dalle Camere fino alla soglia dell'approvazione finale, o comunque giunto a una fase avanzata di esame parlamentare, decade irrimediabilmente con la fine della legislatura. Si spezza così l'organica continuità del lavoro legislativo, ed il nuovo Governo e le nuove Camere si trovano a riprendere dall'inizio un lungo itinerario di procedure che non di rado, nell'esperienza di questo ventennio, si è concluso con la stessa sorte cinque anni dopo, dan-

do luogo a insistite ripetizioni di lavoro legislativo. Va sottolineato che tale inconveniente non tocca tanto i provvedimenti di carattere minore o di struttura più semplice (le cosiddette « leggine »): quanto e proprio in primo luogo le leggi costituzionali e le altre che nel nostro ordinamento prevedono un iter più complesso, e in secondo luogo e in genere le leggi e riforme organiche, che prima ancora della presentazione alle Camere, richiedono un tempo più o meno lungo per l'acquisizione di pareri di corpi speciali e per le necessarie intese fra partiti. Sono ancora queste più importanti leggi che, dopo la presentazione, comportano in genere un esame molto più lungo sia per l'estensione e ricchezza della materia, sia perché, toccando una pluralità di interessi, eccitano una molteplicità di resistenze e di proposte di correzioni, limitazioni, ampliamenti. È dunque nella natura stessa di tali provvedimenti che il loro esame parlamentare sia più prolungato, involgendo anche maggiori responsabilità: ma per ciò stesso, diventa maggiore il rischio che la loro approvazione finale non riesca a perfezionarsi entro i limiti della legislatura, oppure che vi riesca solo sotto uno stimolo di urgenza che impone di sacrificare in modo drastico istanze, pur legittime, di miglioramento.

Ora, è riconosciuto concordemente che tale meccanismo di decadenza non trova una precisa base testuale nella Costituzione, né è previsto dai nostri regolamenti parlamentari. Si tratta di una mera prassi, introdotta in via di opportunità, o meglio mantenuta alla pari di altre in omaggio ad una tradizione dell'età storica retta dallo Statuto albertino, che obbediva ad altri e ben diversi presupposti costituzionali. È appena necessario ricordare che l'originario disegno della Costituzione repubblicana prevedeva uno sfasamento temporale nella durata delle due Camere del Parlamento, di talché era assolutamente pacifico che giungendo l'una Camera al termine del suo mandato, non per questo l'altra dovesse arrestarsi nell'esame dei provvedimenti che dalla prima le fossero stati trasmessi, né poi astenersi dal trasmettere a sua volta al consesso sorto da nuove elezioni provvedimenti da essa esaminati ed approvati anteriormente a queste ultime. Il fatto che una successiva riforma costituzionale abbia parificato la durata delle due Camere non toglie nulla al valore dei rilievi che, dall'originario disegno della Costituzione, si possono trarre in ordine al punto che qui interessa. Altre considerazioni, se non fossero assai interessanti ma di rilievo oggi soprattutto dottrinale, si potrebbero fare a proposito di quelle iniziative legislative che promanano da organi e corpi diversi dalle Camere (regioni, CNEL, corpo elettorale), o importando modificazioni della Costituzione siano dal nostro ordinamento sottratte alla sfera propria dell'indirizzo politico di maggioranza. Ma ci si astiene da esse, limitandosi a fondare le proposte che seguono sul solo e solido terreno di quanto oggi è pacificamente e da tutti condiviso. Ciò che importa è instaurare un nuovo meccanismo, che renda possibile la recezione da parte delle nuove Camere di quella parte del lavoro fatto e non completato dalle precedenti che esse, nella propria autonomia e sovranità, intendano far proseguire. Non si tratta, dunque, di vincolare in qualsiasi modo le loro determinazioni: ma di adattare gli strumenti parlamentari alla realtà di un corpo elettorale che in parte, e se del caso anche radicalmente, corregge i propri indirizzi politici, ma in misura maggiore o minore continua i precedenti. Come la vita e il dibattito politico del paese hanno una loro continuità precisa, così, e quando e in quanto la rispecchi, può e deve avere una sua continuità il lavoro legislativo.

Onorevoli Colleghi! La soluzione che proponiamo al problema — e che, ripetiamo, non è che parziale anticipazione, solo oggi corret-

tamente possibile, di quel più vasto ripensamento delle nostre procedure parlamentari che da ogni parte si auspica, e che la nuova legislatura potrà affrontare — si articola in due semplici modificazioni aggiuntive al regolamento della Camera.

È evidentemente pacifico che, attesa la loro natura, opportuni contatti andranno stabiliti con il Senato, perché esso consideri l'opportunità di introdurre analoga e simmetrica modificazione nel proprio regolamento.

In ogni caso, il terreno regolamentare sembra il più adatto ad un simile intervento, atteso che si tratta di incidere su una prassi stabilita e mantenuta dalle Camere nell'esplicazione della propria autonomia costituzionale: prassi che il regolamento potrebbe in ipotesi codificare e ribadire, ma che secondo la nostra proposta esso deve invece sostituire con una diversa statuizione, diretta a consentire la possibilità di salvare parte del lavoro legislativo condotto ad un determinato stadio nella precedente legislatura.

Il meccanismo di recupero previsto dalla nostra proposta si articola su due distinte ipotesi.

La prima è quella riguardante progetti di legge già approvati dalla Camera, trasmessi al Senato ma da questa Assemblea non ancora esaminati, o solo parzialmente esaminati, in sede referente. In questo caso, la Camera dovrebbe compiere quello che può definirsi un atto di riconferma della trasmissione già precedentemente effettuata al Senato. Rimarrebbe naturalmente salva la possibilità sia per il Governo sia per gli stessi gruppi politici che si sono pronunciati favorevolmente al « recupero » del progetto, di modificarlo al Senato e nella stessa Camera ove qui tornasse per effetto di *navette*.

Secondo la proposta, la procedura volta a sancire la continuità del lavoro legislativo dovrebbe essere espletata in un determinato termine (un anno) dalla prima riunione delle nuove Camere: e cioè allo scopo di garantire che il congegno previsto venga effettivamente utilizzato secondo la sua propria funzione, che è quella di salvaguardia di un raccordo temporale oltre che sostanziale fra i lavori delle legislature che si succedono.

La seconda ipotesi su cui si articola la proposta è quella del « recupero » dei lavori già compiuti in Commissione referente. La elasticità dei moduli di lavoro in Commissione referente consente di prevedere un meccanismo abbastanza semplificato. Ciascuna Commissione può deliberare di riferire alla

Assemblea, senza nuovo esame, sui progetti di legge che riproducano testi già approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura. Considerato il carattere particolare dell'approvazione in sede referente si è però ritenuto che tale procedura debba essere espletata nel più ridotto termine di sei mesi dalla prima riunione della Camera.

Onorevoli Colleghi! La proposta che sottoponiamo così al vostro esame tende a far va-

lere una importante esigenza di funzionalità delle istituzioni parlamentari, e ad assolvere quello che consideriamo un preciso dovere delle attuali Camere verso quelle alle quali fra breve il voto del popolo italiano darà vita. Lungi dal vincolare la loro volontà, noi daremo ad esse con questo strumento il modo e la via per una più larga, piena e libera manifestazione della loro volontà legislativa, affidando alle loro sovrane determinazioni la eredità del lavoro da noi intrapreso.

---

## TESTO PROPOSTO

---

### ART. 65-bis.

La Camera, udito il Governo e dichiaratane l'urgenza, può deliberare, sentito un oratore per gruppo, di trasmettere al Senato entro un anno dalla prima riunione della Camera, i progetti di legge già approvati dall'Assemblea o da una Commissione in sede legislativa nel corso della precedente legislatura.

### ART. 30-ter.

Ciascuna Commissione, udito il Governo, può deliberare entro 180 giorni dalla prima riunione della Camera, di riferire all'Assemblea senza nuovo esame, sui progetti di legge già approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura.